CAMERA
ARBITRALE
MILANO

REGOLAMENTO
SERVIZIO DI MEDIAZIONE
ITALIA-CINA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE ITALIA-CINA
In vigore dal 20 maggio 2013

Articolo 0 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento:

- "il Centro" è il Centro di Mediazione Italia-Cina, nato dall'accordo di cooperazione tra la Camera di Commercio Italo-Cinese, la Camera Arbitrale di Milano, il Centro di Mediazione del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)/China Chamber of International Commerce (CCOIC).
- La "Segreteria" è la struttura di supporto, con sede a Milano e a Pechino, che si occupa dell'amministrazione congiunta dei procedimenti di mediazione.

Articolo 1 Ambito di applicazione

1.1. Il presente regolamento si applica a tutte le controversie commerciali che le parti concordemente decidono di sottoporre al Centro di Mediazione Italia-Cina (il "Centro").

1.2. Le parti accettano che la procedura venga condotta in conformità al regolamento in vigore al momento del deposito della domanda di mediazione. le parti possono escludere, variare o modificare il regolamento esclusivamente con il consenso della Segreteria nel caso in cui tali variazioni e modifiche non violino la legge applicabile.

1.3. Il presente regolamento include il Tariffario del Centro ("Tariffario" All. II). Il regolamento e le tariffe possono essere modificate dal Centro in ogni momento.

Articolo 2 Segreteria

La Segreteria del Centro è costituita dai due uffici aventi sede rispettivamente a Milano e a Pechino che ricevono domande di mediazione da imprese italiane e cinesi e che

gestiscono i casi di mediazione in maniera congiunta. I funzionari della Segreteria devono essere imparziali, neutrali e indipendenti[1].

Articolo 3 Deposito della domanda di mediazione

3.1. La parte istante deve compilare il modulo di domanda di mediazione (All. I a) in lingua inglese. Il modulo dovrà essere depositato presso uno degli uffici sopra menzionati via fax o posta elettronica.

3.2. Contemporaneamente l'istante deve versare le spese amministrative (All. II) all'ufficio di Segreteria competente. Le spese amministrative non sono rimborsabili. In difetto del versamento, la domanda di mediazione verrà respinta.

3.3. La parte istante deve allegare la documentazione utile alla comprensione del caso. Tutti i documenti allegati dovranno essere tradotti in lingua inglese e verranno inviati alla parte invitata in mediazione a meno che l'istante non dichiari che sono confidenziali.

3.4. La Segreteria comunicherà la domanda di mediazione e i documenti allegati alla parte invitata al più presto. La parte invitata dovrà compilare il modulo di partecipazione alla mediazione (All. I b) e fornire una risposta circa la propria partecipazione alla Segreteria entro 10 giorni lavorativi. Nel caso in cui decida di partecipare alla procedura di mediazione, la parte invitata dovrà contemporaneamente versare le spese amministrative (All. II). La segreteria provvederà ad informare la parte istante della risposta. Nel caso in cui la parte invitata non versi le spese di amministrative nel termine stabilito, la procedura verrà chiusa.

3.5. Se la parte invitata rifiuta di partecipare alla

1 **Imparzialità**: indica un'attitudine soggettiva del funzionario, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra; Neutralità: il funzionario non deve avere un interesse circa l'esito del procedimento; Indipendenza: significa l'assenza di di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il funzionario e le parti.

procedura. la Segreteria informerà la parte istante al più presto possibile e la procedura verrà chiusa.

Articolo 4 Procedura Semplificata di Mediazione

4.1. Per controversie fino a 100.000,00 Euro, verrà condotta direttamente dalla Segreteria la Procedura Semplificata di Mediazione a meno che le parti richiedano diversamente.

4.2. I funzionari del Centro opereranno in qualità di facilitatori scambiando e, ove necessario, illustrando, le proposte delle parti per la soluzione della controversia.

4.3. La Procedura Semplificata di Mediazione termina entro 30 giorni lavorativi dal momento del consenso della parte invitata alla partecipazione al procedimento, a meno che le parti non decidano di protrarla per un periodo di tempo appropriato con il consenso della Segreteria.

4.4. Le tariffe riguardanti la Procedura Semplificata di Mediazione dovranno essere versate dalle parti su richiesta del Centro, prima dell'inizio del procedimento (Allegato II). In caso contrario, il procedimento verrà terminato.

Articolo 5 Mediatore

5.1. Per le procedure diverse dalla Procedura Semplificata di Mediazione (art. 4), le parti congiuntamente selezionano o autorizzano il Centro a nominare un mediatore tra quelli presenti nell'apposita lista pubblicata sui rispettivi siti web. Se le parti decidono di selezionare più di un mediatore, il Centro richiederà il versamento di spese supplementari (All. II punto 7).

5.2. Il Centro, su richiesta delle parti, fornirà informazioni sulla figura professionale del/i mediatore/i quali qualifica, percorso formativo e professionale.

5.3. Se le parti non individueranno congiuntamente un mediatore entro 5 giorni lavorativi, la Segreteria

provvederà alla nomina del mediatore.

5.4. Ogni parte può chiedere la sostituzione del mediatore per iscritto se esistono circostanze che possano sollevare dubbi giustificati sull'imparzialità e indipendenza dello stesso. Successivamente alla ricezione della richiesta scritta, il Centro sostituirà il mediatore ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2.

5.5. Il mediatore non decide nel merito della controversia, ma aiuta le parti a raggiungere un accordo condiviso e soddisfacente.

5.6. Il mediatore non deve trovarsi in una posizione considerata incompatibile con il suo ruolo da specifiche norme legislative e dalle Norme di Comportamento per i Mediatori che costituisce parte integrante di questo regolamento (All. III).

5.7. Prima dell'apertura di un procedimento di mediazione, ed in ogni caso prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e si vincola al rispetto delle Norme di Comportamento per i Mediatori.

Articolo 6 Inizio del procedimento di mediazione

6.1. Successivamente alla nomina o selezione del mediatore, le parti devono versare al Centro le spese di mediazione. Le spese coprono il compenso del mediatore e ogni altro costo amministrativo del procedimento. Le spese di viaggio affrontate dalle parti, dal/i mediatore/i, esperto/i e le spese di traduzione non sono incluse nelle spese di mediazione e devono essere sostenute dalle parti secondo quanto concordato.

6.2. Se una delle parti non versa le spese di mediazione, il procedimento non avrà inizio ed eventuali somme versate dall'altra/e parte/i verranno restituite.

6.3. Una volta avvenuto il pagamento delle spese di mediazione, la Segreteria notificherà l'inizio del

procedimento alle parti.

Articolo 7 Incontro di mediazione

7.1. l'incontro di mediazione ha luogo presso le sedi del Centro (Milano o Pechino) o presso un diverso luogo scelto di comune accordo dalle parti con il consenso del mediatore e della Segreteria. Se tutte le parti coinvolte sono d'accordo, la mediazione può svolgersi in web-conference o in videoconferenza.

7.2. Le lingue della mediazione sono il Cinese, l'Italiano e/o l'Inglese.

7.3. Le parti partecipano all'incontro personalmente. Possono essere sostituite da un rappresentante informato sui fatti e munito di procura specifica attestante i poteri necessari. Le parti possono essere assistite da un legale e/o consulente di fiducia.

7.4. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

7.5. La Segreteria, in accordo con il mediatore e le parti, può nominare un consulente tecnico purché tutte le parti acconsentano a coprire le spese in parti uguali se non diversamente deciso.

7.6. Non è consentita alcuna trascrizione o verbalizzazione delle dichiarazioni rese ed informazioni scambiate tra i partecipanti all'incontro.

Articolo 8 Conclusione del procedimento di mediazione

8.1. Il procedimento di mediazione si chiude in uno dei seguenti casi:

(1) raggiungimento di un accordo; oppure

(2) il mediatore ritiene che la controversia non sia risolvibile in mediazione e ne informa le parti; oppure

(3) le parti dichiarano di non avere più interesse nella prosecuzione della procedura; oppure

(4) il termine previsto per lo svolgimento della mediazione stabilito in un accordo precedente è

spirato e le parti non si sono accordate per la proroga del termine; oppure

(5) al verificarsi di ogni altra circostanza che renda opportuna la chiusura del procedimento di mediazione;

8.2. In ogni caso previsto dall'Articolo 8.1. la Segreteria informa le parti e il mediatore della conclusione del procedimento di mediazione.

Articolo 9 Accordo

Se un accordo viene raggiunto, le parti possono decidere di formalizzarlo per iscritto e sottoscriverlo per fargli acquisire l'efficacia di nuovo contratto tra le parti.

Su richiesta delle parti il mediatore può a sua volta sottoscrivere l'accordo.

10.1. Ogni fatto o circostanza relativi al procedimento di mediazione non possono essere rivelati a terzi dal/i mediatore/i, esperto/i, Segreteria, parti e partecipanti al procedimento di mediazione, fatta salva una diversa previsione della legge applicabile o il consenso espresso delle parti.

10.2. In particolare con riferimento alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nelle eventuali sessioni separate, il mediatore e ogni altro soggetto presente, sono tenuti alla riservatezza nei confronti di soggetti non presenti ad eccezione del caso in cui la parte che le ha fornite dichiari che queste non sono coperte da riservatezza.

Articolo 11 Ammissibilità delle prove in altri procedimenti

Le parti si impegnano a non utilizzare come mezzo di prova in eventuali successivi procedimenti arbitrali o giudiziari documenti, giudizi, dichiarazioni, opinioni e proposte che siano state avanzate, ammesse o indicate come ammissibili dalle parti o dal mediatore nel corso del procedimento.

Le parti si impegnano a non chiamare a testimoniare il/i mediatore/i e/o i funzionari dell'ICBMC in procedimenti giudiziari o arbitrali successivi al fine di ottenere elementi di

prova, fatta salva una diversa previsione della legge applicabile.

Articolo 12 Spese di mediazione e costi

Le parti devono versare le spese amministrative e le spese di mediazione in conformità al tariffario del Centro (All. II). I costi della mediazione dovranno essere ripartiti tra le parti in egual misura o secondo altro criterio che le stesse abbiano concordato per iscritto.

Articolo 13 Esclusione di responsabilità

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Centro o al mediatore nei confronti delle parti per atti od omissioni connesse a procedimenti condotti sulla base del presente regolamento, salvo che tali atti o omissioni siano il risultato di una inadempienza grave e volontaria.

ALLEGATO Ia = Modulo di domanda
ALLEGATO Ib= Modulo di adesione
ALLEGATO II = Tariffario
ALLEGATO III = Codice di Comportamento per i Mediatori

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade(CCPIT)
China Chamber of International Commerce(CCOIC)

MILAN
CHAMBER OF
ARBITRATION

调解申请表 MEDIATION REQUEST FORM (ANNEX I a)

I. 争议方PARTIES IN DISPUTE

申请人**APPLICANT**
公司名称Company Name:
法人代表Company Representation: 电话Telephone:
联系人Contact Person:
联系地址Address:
邮编Postal Code: 城市,国家City, Country:
电话Telephone: 传真Fax:
电子邮件E-Mail:
代理人Representation: 电话Telephone:
联系地址Address: 传真Fax:
电子邮件E-Mail:

被申请人**RESPONDENT**
公司名称Company Name:
法人代表Company Representation: 电话Telephone:
联系人Contact Person:
联系地址Address:
邮编Postal Code: 城市,国家City, Country:
电话Telephone: 传真Fax:
电子邮件E-Mail:
代理人Representation: 电话Telephone:
联系地址Address: 传真Fax:
电子邮件E-Mail:

II.争议内容NATURE OF THE DISPUTE

基本事实The basic facts:

争议要点Controversial points:

调解请求Mediation request:

争议双方在将争议提交调解时，须随此申请表附送陈述材料,用以说明基本事实、争议要点和调解请求。双方还应尽可能提交赔偿说明或可能解决争议的方案。
The applicant shall attach a description of the nature, circumstances and matters of the dispute giving rise to the claims and which are being submitted for mediation. If possible, the applicant should also submit statements of remedies or possible solutions sought.

III. 规则和程序RULES AND PROCEDURES

争议各方同意遵守现行有效的《中意商事调解中心调解规则》。调解程序由调解中心按其规定执行。
The parties agree to be bound by the Rules of ICBMC in force at the time of the filing of the Mediation request. The Mediation proceedings shall be conducted by the Center pursuant to its Rules.

IV. 争议金额VALUE OF THE CLAIM

预计争议金额 Estimated value of the claim:

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade(CCPIT)
China Chamber of International Commerce(CCOIC)

MILAN
CHAMBER OF
ARBITRATION

V. 免于责任和补偿HOLD HARMLESS AND INDEMNITY

争议各方同意，如果调解员因忠实履行职责而导致任何一方当事人可能承担一定的损失、费用或损害，则各方保证该调解员不会因此受到任何损害。争议双方同意补偿调解员在忠实履行职责时所承担的任何损失、费用或损害。
The party agree to hold the ICBMC and the mediator(s) harmless for any loss, costs or damage that may result to either party from the mediator's good faith performance of their duties. The party agree to indemnify the mediator(s) for any loss, costs, or damage they may bear as a result of carrying out in good faith, their duties as mediator(s).

将此表填完后, 请传真或发邮件至RETURN COMPLETED FORM BY FAX OR E- MAIL TO:

中意商事调解中心北京办公室
Italy-China Business Mediation Centre Beijing Office
CCPIT/CCOIC Mediation Centre
010-82217052, adr@ccpit.org

or

Italy-China Business Mediation Centre Milan Office
Milan Chamber of Arbitration
Milan Chamber of Commerce
+39 (0)2 8515 4577, icbmc@mi.camcom.it

申请人Applicant：

签字Sign：

盖章Seal：

日期Date:

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade(CCPIT)
China Chamber of International Commerce(CCOIC)

MILAN CHAMBER OF ARBITRATION

调解参预表 MEDIATION PARTICIPATION FORM (ANNEX I b)

Ⅰ.争议方PARTIES IN DISPUTE

被申请人**RESPONDENT**

公司名称Company Name:

法人代表Company Representation: 电话Telephone:

联系人Contact Person:

联系地址Address:

邮编Postal Code: 城市,国家City, Country:

电话Telephone: 传真Fax:

电子邮件E-Mail:

代理人Representation： 电话Telephone：

联系地址Address： 传真Fax：

电子邮件E-Mail：

Ⅱ.同意参加由下述申请人提起的调解Agrees to participate in the mediation activated by (the applicant):

申请人**APPLICANT**

公司名称Company Name:

联系地址Address:

Ⅲ.规则和程序RULES AND PROCEDURES

争议各方同意遵守现行有效的《中意商事调解中心调解规则》。调解程序由调解中心按其规定执行。

The parties agree to be bound by the Rules of ICBMC in force at the time of the filing of the Mediation request. The Mediation proceedings shall be conducted by the Center pursuant to its Rules.

Ⅳ.免于责任和补偿HOLD HARMLESS AND INDEMNITY

争议各方同意，如果调解员因忠实履行职责而导致任何一方当事人可能承担一定的损失、费用或损害，则各方保证该调解员不会因此受到任何损害。争议双方同意补偿调解员在忠实履行职责时所承担的任何损失、费用或损害。

The party agrees to hold the ICBMC and the mediator(s) harmless for any loss, costs or damage that may result to either party from the mediator's good faith performance of their duties. The party agrees to indemnify the mediator(s) for any loss, costs, or damage they may bear as a result of carrying out in good faith, their duties as mediator(s).

将此表填完后, 请传真或发邮件至RETURN COMPLETED FORM BY FAX OR E- MAIL TO:

中意商事调解中心北京办公室
Italy-China Business Mediation Centre Beijing Office
CCPIT/CCOIC Mediation Centre
010-82217052, adr@ccpit.org

or

Italy-China Business Mediation Centre Milan Office
Milan Chamber of Arbitration
Milan Chamber of Commerce
+39 (0)2 8515 4577, icbmc@mi.camcom.it

被申请人Respondent:

签字Sign： **日期Date:**

盖章Seal：

MILAN CHAMBER OF ARBITRATION

Resolution of commercial disputes

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade(CCPIT)
China Chamber of International Commerce(CCOIC)

ANNEX II - Italy-China Business Mediation Center Fees Schedule

The mediation costs consist of a fixed administrative fees + the mediation fees which depends on the disputed amount.

Administrative fees (**206,60 Euro + 22% VAT)** shall be paid by each Party at the filing of the mediation request/participation form and they are unrefundable.

Disputed amount (Euro)	**Mediation fees in Euro (22%VAT is NOT included) total amount to be borne by the Parties**
0-100.000 Euro - Summary Mediation	**2% of the disputed amount, minimum € 500**
100.001 – 500.000	**1% of the disputed amount, minimum € 2.000**
500.001 – 1.000.000	**0,75 of the disputed amount, minimum € 5.000**
1.000.001 – 5.000.000	**0,25 of the disputed amount, minimum € 7.500**
Over 5.000.001	**0,12 of the disputed amount, minimum € 12.500 and maximum € 25.000**

1. Administrative and Mediation fees shall be borne by each Party;
2. The disputed amount shall be determined by the Applicant in the mediation request form;
3. Where the disputed amount is undetermined, undeterminable or in case of considerable divergence between Parties, the Secretariat shall determine the mediation fees in equity;
4. The Applicant shall submit the Administrative fees to the Center with the submission of the mediation request; The invited Party shall submit the Administrative fees to the Center with the submission of the participation form;
5. The Applicant and the invited Party shall submit the Mediation fees upon the Center's request before the start of the Summary Mediation Proceedings or when the mediator/s accept to take in charge the mediation proceedings;
6. The Mediation Fees include the mediator/s' professional fee and it is independent from the number of meetings;
7. The Center may collect other extra, reasonable and actual expenses pursuant to the relevant provisions of the Mediation Rules.

ANNEX III – ICBMC Ethical Code of Conduct for Mediators

The following guidelines are applicable to any person wishing to act as mediator (unless otherwise agreed by the parties):

1. Mediators shall be properly trained and shall maintain and update their education and practice in mediation skills. Mediators shall refuse appointment to a mediation for which they are not qualified.
2. Mediators shall disclose any circumstances that may affect their independence and impartiality or which may give rise to the perception of partiality or lack of neutrality. Mediators shall at all times act, and endeavor to be seen to act, with complete impartiality towards the parties and remain neutral in respect of the dispute. Mediators shall not accept an appointment or continue to act as mediator if they are unable to remain impartial and/or neutral.
3. Mediators shall ensure that prior to commencement of the mediation the parties have understood and expressly agreed:
   - The purpose and general procedure of the mediation
   - The role of mediators and of the parties
   - The obligation of confidentiality on the mediators and on the parties.
4. Mediators shall act diligently independently from the kind and value of the dispute.
5. Mediators shall not coerce the parties.
6. Mediators shall keep confidential all information, arising out of or in connection with the mediation, including the fact that the mediation is to take place or has taken place, unless compelled by law or public policy grounds. Any information disclosed in confidence to mediators by one of the parties shall not be disclosed to the other party without permission or unless compelled by law.

Mediators are required to inform the parties of the existence of any circumstances that may influence their independence, impartiality and neutrality, even if it may not in fact influence their fairness towards the parties. The existence of such circumstances does not automatically imply unfitness to act as mediator.

Independence means the absence of any objective link (personal or business relationship) between the mediator and one of the parties.
Impartiality refers to a subjective attitude of the mediator, who should not favor any one party over another.
Neutrality refers to the position of the mediator, who should have no interest in the outcome of the mediation.

www.camera-arbitrale.com

Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Tel: + 39 02 8515.4522
E-mail: icbmc@mi.camcom.it

www.icbmc.it